



Rep. Gen.le N. 978 del 21/09/12

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
U.O.C. AFFARI LEGALI
U.O. CONTENZIOSO DEL LAVORO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Ufficio competente per i procedimenti disciplinari
art. 59, c 4 del D.Lgs. 29/93 e succ. modif. e integrazioni-

Determinazione Dirigenziale n° 1 /PD del 17 SET. 2012

Oggetto: Procedimento disciplinare dipendente matricola 1847- archiviazione

Il Dirigente del l'U.D. Affari Generali , Politiche Culturali e Azioni positive per la parità.

PREMESSO che con missiva del 09.07.2012, indirizzata al proprio dirigente, il dipendente , matricola n. 2232, esponeva che il medesimo giorno, alle ore 10,45, recatosi, per il ritiro dei buoni pasto, presso il competente ufficio, lo aveva trovato chiuso e che nessuno aveva risposto al suo bussare.

A suo dire, solo dopo circa dieci minuti, il dipendente, matricola n. 1847, apriva lo sportello, apostrofandolo con "epiteti volgari" e affermando che l'ufficio lo avrebbe aperto quando gli avrebbe fatto comodo. Alle rimostranze del denunciante il dipendente m. n. 1847 usciva della stanza e lo aggrediva fisicamente, sempre a suo dire, procurandogli escoriazioni al braccio sx e la rottura dell'unghia dell'indice della mano dx.

Il fatto veniva segnalato per competenza, con nota n. 177 del 10.07.12, al dirigente dei servizi finanziari, il quale, con nota prot. n. 8/P.D. del 17/07/2012, adducendo che i fatti rappresentati travalicavano la propria competenza disciplinare, trasmetteva l'intero incartamento all'U.O. competente.

A questo punto U.O."Contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari" con nota, prot. n. 2/U.P.D. del 19/07/2012 notificata il 20/07/2012, contestava al dipendente matricola n. 1847, le ipotesi di violazione dei precetti contenuti nel codice disciplinare di cui al vigente C.C.N.L. riportati all'art. 3 . comma 6 lettera h,) per le quali è prevista la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 11 giorni ad un massimo di 6 mesi. Nel corso dell'audizione del 03/08/2012, ritualmente verbalizzata, veniva acquisita memoria difensiva , con la quale egli ha esposto una diversa versione dell'accadimento, sostenendo che il giorno 09.07.2012, mentre stava conteggiando insieme all'Economo provinciale "gli elenchi dei buoni pasto da consegnare al personale dipendente, sentivamo battere violentemente e ripetutamente con i pugni sulla porta e sul vetro. Dopo un paio di minuti, alle ore 10,43 aprivo lo sportello e facevo presente al dipendente(omissis), di pazientare qualche minuto il tempo necessario per completare i conteggi. A questo punto il dipendente predetto andava in escandescenze, iniziando inspiegabilmente ad insultare ed inveire contro la mia persona con frasi ingiuriose. Aperta la porta

ed uscito per farlo ragionare esponendogli le nostre esigenze di controllo e verifica, prima dei pagamenti, lo invitavo alla calma. Allarmati dal vociare usciva dal suo ufficio il Sig. Cucè, qualche istante dopo uscivo dall'ufficio economato e sono stato aggredito dal Sig. (omissis). Interviene il Cucè nel tentativo di fermare il braccio destro del Sig. (omissis) che si apprestava a colpirmi e che mi ha colpito al petto subito dopo. In quell'istante esce anche il collega Parisi che si frappone tra me ed il (omissis) facendomi entrare nella stanza allo scopo di allontanarci. L'economo invitava il Sig. Cucè a consegnare al dipendente i buoni pasto. Alle ore 10,45 il dipendente (omissis) firmava per ricevuta l'elenco dei buoni pasto. Nonostante tutto lo stesso continuava ad inveire e minacciare dandomi appuntamento all'uscita perché "la questione non finisce qua. Alle ore 10,47 si allontanava con i buoni pasto continuando ad inveire e minacciare".

Peraltro, il dipendente ha evidenziato a verbale il proprio stupore nel vedersi sottoposto a procedimento disciplinare, considerandosi vittima dell'aggressione e dichiarando di essersi solamente limitato a difendersi.

Infine, precisa che tutta l'azione è durata complessivamente sette minuti e non come sostenuto dal denunciante, oltre dieci minuti, prima che lo sportello venisse aperto.

A questo punto deve procedersi all'esame degli elementi di prova raccolti attraverso le dichiarazioni rese dagli escussi.

In dette dichiarazioni non trova conferma la ricostruzione dei fatti per come esposti dal denunciante. Dei testi escussi, infatti, alcuni hanno dichiarato di non aver assistito all'accadimento, ma di aver sentito solo un vociare. Degli altri, uno ha fornito una versione dei fatti conforme a quella resa dal dipendente m. 1847, mentre l'altro ha riportato l'accadimento, derubricandolo a semplici "schermaglie di natura fisica".


Se ne desume:

- a) che l'alterco tra i due dipendenti è stato principalmente, se non esclusivamente, di natura verbale;
- b) che un brevissimo contatto fisico è avvenuto, tuttavia, senza sfociare in autentiche vie di fatto (tra i due si è frapposto un terzo) (a riprova, si evidenzia che nessuno dei due ha esibito alcuna certificazione medica);
- c) che gli elementi di prova raccolti tendono ad escludere l'individuazione "dell'aggressore" nella persona del dipendente, matr. 1847;

Che alla luce dell'esposizione che precede, una ricostruzione logica esente da vizi, basata sugli elementi di prova raccolti, potrebbe, tutt'al più, ricondurre i fatti oggetto del presente procedimento alle previsioni di cui all'art.3 comma 4 lettera b) del Codice disciplinare contenuto nel C.C.N.L. vigente), che prevede la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione, di esclusiva pertinenza del Dirigente di riferimento e non di questa U.O.;

Tuttavia, tenendo in debito conto che il dipendente oggetto del presente procedimento disciplinare non è recidivo non risultando a Suo carico nessun altro precedente;

Visto il contenuto della lettera c) che precede



CIO' PREMESSO

VISTO il D.Lgs n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni ;
VISTO il C.C.N.L. comparto Regioni -Enti Locali;
VISTO il Regolamento per i procedimenti disciplinari vigente in questo Ente come integrato dal D.Lgs. n. 150/2009

IL DIRIGENTE del 1° Dip.

A conclusione dell'istruttoria relativa al procedimento disciplinare di che trattasi, nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità delle mancanze, richiamandosi a tutti gli atti citati in narrativa;

DETERMINA

ARCHIVIARE, per la parte di propria competenza il procedimento n. 1/2012, avviato con contestazione del 20/07/2012, nei confronti del dipendente m. 1847;

TRASMETTERE copia degli i atti del procedimento de quo al Dirigente dei Servizi Finanziari per gli eventuali adempimenti di sua competenza;

NOTIFICARE copia del presente provvedimento: al dipendente matricola n. 1847, al Dirigente dell' U.O. C. Gestione Giuridica del personale per quanto di competenza e nella dovuta riservatezza sottesa alla natura del procedimento.

F. RESPONSABILE U.O.
Sig. Anselmo Battaglia

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Anna Maria Tripodo

